

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI DEL 29 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, OVVERO DEL 30 APRILE  
2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE  
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

\*\*\*

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("Regolamento Emittenti AIM"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di ICF Group S.p.A. (la "**Società**") per illustrare e sottoporre all'Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati (la "**Relazione**").

**1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di uno strumento in uso nelle società quotate, per cogliere opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (la "**MAR**") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nonché per operare sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, a sostegno della liquidità del titolo, della efficienza del mercato e della costituzione del c.d. "magazzino titoli", ivi incluso l'impiego delle azioni proprie acquistate per dare esecuzione a operazioni di natura straordinaria.

**2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 10% del capitale sociale della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data dell'operazione. Si precisa che il predetto limite del 10% non potrà essere superato nemmeno mediante l'utilizzo di strumenti derivati.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione di azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

**3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL LIMITE MASSIMO AL QUALE SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2357, COMMA 3 COD. CIV.**

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3 cod. civ. il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è pari a Euro 38.000.000, diviso in n. 7.542.913 azioni ordinarie e n. 152.174 azioni speciali, tutte prive di valore nominale.

Alla data odierna la Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie.

L'esborso massimo di acquisto per l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione è fissato in Euro 6.800.000,00. A questo riguardo il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-*bis* cod. civ.

#### **4. DURATA PER LA QUALE È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE**

Si propone di stabilire la durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie nel termine massimo previsto dall'art. 2357, comma 2 cod. civ., ossia in n. 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Si rammenta che in tale periodo gli acquisti potranno avvenire in una o più *tranches*, in qualsiasi momento, secondo quanto liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme applicabili.

In particolare, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

#### **5. CORRISPETTIVO MINIMO E CORRISPETTIVO MASSIMO E VALUTAZIONI DI MERCATO**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR (il "**Regolamento 1052**"), ove applicabili.

Gli acquisti potranno essere effettuati a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

#### **6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI DISPOSIZIONE**

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052, tenuto conto delle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR. In particolare, gli acquisti dovranno essere realizzati tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti.

In particolare, le operazioni di acquisto saranno eseguite per il tramite di un intermediario in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti, al quale verrà conferito il relativo incarico dal Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., a disporre delle azioni proprie, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale o al di fuori di detto sistema eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Relazione, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Egregi Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea degli azionisti di ICF Group S.p.A. (la “Società”), esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “Relazione”)*

*delibera*

*- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in n. 18 mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le motivazioni illustrate nella Relazione, all'acquisto, in una o più operazioni, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 10% del capitale sociale della Società (precisando che tale limite non potrà essere superato nemmeno mediante l'utilizzo di strumenti derivati), con un esborso massimo di acquisto complessivo fissato in Euro 6.800.000,00;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto e dare esecuzione alle operazioni di acquisto, secondo modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente;*

*- in particolare, che gli acquisti dovranno essere realizzati tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052, tenuto conto delle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;*

*- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., a disporre delle azioni proprie, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale o al di fuori di detto sistema eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Relazione, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo; nonché che le predette operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio vengano effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR;*

*- di incaricare il Presidente con totale facoltà di subdelega, di compiere ogni atto necessario per dare esecuzione alle presenti delibere.”*

\*\*\*

Marcallo con Casano (MI), [29 marzo] 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Guido Cami)